

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Spett.le Christian Bernieri

Nato a Piacenza, il 17/2/1973, c.f. BRNCRS73B17G535I

Domiciliato in Via Elba 12, 20144 Milano (MI)

Io sottoscritto, Antonino Rivara, in qualità di datore di lavoro dell'azienda Farma.net Scandicci S.p.A., ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B) del D.Lgs 81/08, con riferimento alle intese intercorse, previa consultazione dell'RLS e verificate le Sue capacità e i Suoi requisiti professionali conformi all'Art. 32 del citato decreto,

La designo Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

dell'impresa scrivente ai sensi dell'Art. 17, comma 1, lettera b) e dell'Art. 31, commi 1 e 4 del D. Lgs. 81/2008. L'incarico è funzionale e collegato al contratto di consulenza stipulato qui richiamato integralmente.

L'incarico è effettivo dalla data della presente e sarà valido, senza necessità di rinnovo, sino a revoca espressa o decadenza. La presente sostituisce integralmente eventuali incarichi conferiti in precedenza che sono pertanto revocati.

Le preciso che i compiti relativi a tale incarico, come previsto dall'Art. 33 del predetto decreto sono:

- **coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed in particolare**
 - individuazione dei fattori di rischio, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - consulenza al datore di lavoro per effettuare la valutazione dei rischi;
 - individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 - elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - formulazione di proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché alle riunioni periodiche (ex art 35) o estemporanee, indette dal datore di lavoro;
 - organizzare e realizzare la formazione e l'addestramento dei lavoratori in conformità alle direttive ricevute dal datore di lavoro ed in conformità ai programmi obbligatori stabiliti per legge.
 - realizzare la prescritta informazione di ciascun lavoratore:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la prevenzione incendi, la lotta antincendio, la gestione delle emergenze;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso, di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, e del medico competente.

- e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Per lo svolgimento dei predetti compiti Ella:

- risponderà direttamente al datore di lavoro
- potrà avvalersi, se necessario e senza preventiva autorizzazione, di soggetti terzi in possesso di specifiche conoscenze professionali necessarie ad integrare l'azione di prevenzione e protezione, quali specialisti e consulenti del gruppo: Bernieri Consulting, Pogliani Consulting, Sicurwork;
- sarà informato circa:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati riguardanti le malattie professionali e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- potrà accedere liberamente alla documentazione aziendale, ai luoghi di lavoro (sia interni che presso terzi – appalti) e potrà visionare ogni attrezzatura di lavoro, DPI, LUL, registro infortuni;

La designazione decadrà automaticamente, così come ogni incarico conferito, in caso di mancato rinnovo del contratto stipulato, in caso di mancato pagamento delle competenze per oltre 2 trimestri, o qualora si verifichi mancata collaborazione da parte della direzione, o dei funzionari dell'azienda, nell'attuazione dei compiti affidatili. La designazione decadrà automaticamente e sarà causa di risoluzione del contratto qualora lei perda i requisiti per poter assumere tale incarico, in particolare, se non dovesse rispettare l'obbligo di aggiornamento previsto dalla vigente normativa per la figura di RSPP.

La presente nomina ha effetto anche in caso di modifica della figura di Datore di lavoro, salvo espressa revoca. E' cura dello scrivente formalizzare quanto necessario nei confronti del Datore di Lavoro subentrante.

A norma dell'Art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

Luogo

Data

Milano

01/05/2012

Il Datore di Lavoro Antonino Rivara	Christian Bernieri – RSPP Per accettazione
	

